

Quale legge per la Caccia Alpina

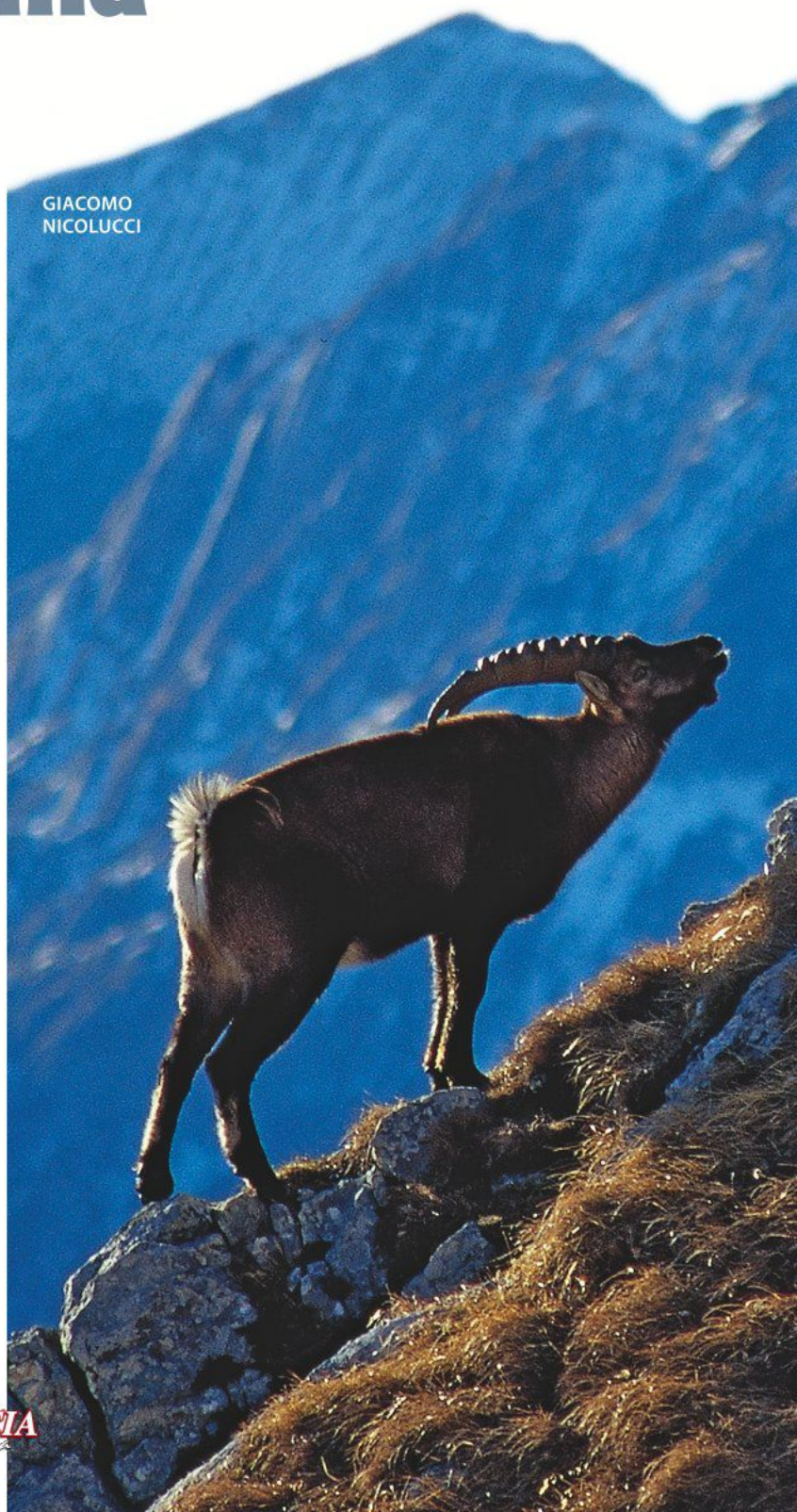
L'attuale quadro normativo nazionale appare distante rispetto alle esigenze tipiche della caccia in Zona Alpi e così anche i disegni di legge in discussione in parlamento, che non sembrano affatto interessarsi alla problematica. Per questo, affinché si possa comprendere la dimensione della questione, viene offerta una prima analisi delle normative coinvolte ed una iniziale risposta di soluzione

GIACOMO
NICOLUCCI

La Caccia Alpina

Sia pure con alti e bassi, con disomogeneità, con difficoltà a volte endemiche e senza nulla togliere ad avanzate forme di gestione degli ungulati sviluppate assai recentemente in alcuni territori degli appennini, la Caccia Alpina (cioè, per usare la dizione normativa, la caccia in "Zona Alpi") rappresenta oggi l'archetipo della miglior gestione faunistico-venatoria nazionale.

Quest'affermazione, meglio avvalorata da ottimi risultati, correttamente vantati a titolo di





esempio per tutte le altre realtà venatorie, deve anche essere accompagnata dal riconoscimento per cui la caccia praticata sulle Alpi è l'unica a possedere un substrato culturale, di chiara derivazione mitteleuropea, sconosciuto al resto del paese, il quale si trova oggi a fare i conti proprio con una mancanza di cultura e tradizioni venatorie, da contrapporre ad una pericolosa derivazione ambientalista e totalitaria, semplicemente definibile anti-caccia.

La ricostruzione di un'etica venatoria nel tessuto socio-economico, difatti, non può prescindere dalla condivisione di una comune cultura, geneticamente assente forse per gran parte del territorio nazionale.

Certo, però, l'affermazione ed il consolidamento della cultura che costituisce la struttura portante della caccia alpina deve anche passare per un corpo normativo in grado di sostenere le attività e le titolarità gestionali necessarie.

Ma non sembra che a tal fine risponda l'attuale legge "quadro" sulla caccia (legge 11 febbraio 1992 n. 157).

E non è nemmeno corretto affermare che, in materia, l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome consente di superare agevolmente la problematica, giacché, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, permane una competenza centrale dello Stato alla determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, secondo quanto prescrive la Costituzione. Sono questi, invero, i principi che nel tempo hanno giustificato la caducazione, per illegittimità costituzionale, di alcune normative regionali, come è accaduto di recente alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Nel tempo, la Corte costituzionale ha soltanto più volte ribadito che la struttura portante della legge quadro nazionale, così come previsto nella Carta costituzionale, deve essere rispettata anche dalle regioni dotate di quella spiccata autonomia per cui vengono definite a "statuto speciale". Tale affermazione potrebbe anche essere condivisa, giacché eccessivi particolarismi possono condurre ad una pericolosa anarchia nella gestione faunistico-venatoria (oggi già percepibile in alcuni casi davvero emblematici), ma deve anche ammettersi che la legge



to normativo. La cosiddetta “caccia a palla” (che, certo, non è esclusiva del contesto alpino, ma ne caratterizza molto adeguatamente l'impronta) sembra quasi del tutto assente nell'intero corpo normativo. È ovvio che l'osservazione va storicizzata, nel senso che sino agli anni '90 il fenomeno della caccia agli ungulati non era così spiccato (o, forse, rappresentato) come al momento attuale, ma lo stesso non costituiva

157/1992 presenta gravi segni di vecchiaia ed inattualità che impediscono di fatto alle migliori autonomie gestionali di lanciarsi verso nuove e migliori prospettive.

In pratica, senza una illuminata riforma a livello per così dire centrale, ogni buona intenzione si troverebbe ad essere frenata dalle ruggini che ormai incrostano la piattaforma normativa statale.

La disciplina della Zona Alpi nella legge 157/1992

Tuttavia, al fine di possedere un panorama completo di tali aspetti, è utile rammentare se e a che condizioni la legge 157/1992 si preoccupa di curare gli interessi particolari della caccia in zona Alpi.

Attraverso una semplice analisi, è facile accorgersi della modesta dimensione di tali passaggi. Anzi, scorrendo il testo di legge, prima ancora di incontrare le disposizioni che contengono i riferimenti alla caccia alpina, si avverte un orientamento generale ispirato principalmente al prelievo dell'avifauna che caratterizza un po' tutto l'implan-

un fenomeno né marginale, né dimensionalmente irrilevante. Così, la lacuna poteva già dirsi esistente.

Proseguendo nella lettura del testo della legge quadro, è nella disposizione relativa alla pianificazione faunistico-venatoria che per la prima volta s'incontra, un riferimento al mondo alpino, con la minimale previsione per cui in tale zona il territorio regionale destinato alla protezione della fauna selvatica deve essere compreso nella percentuale dal 10 al 20% (piuttosto che dal 20 al 30%).

In seguito, compare la “Zona faunistica delle Alpi”, considerata (in maniera ovvia) zona a sé stante, ove le regioni possono emanare «nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari

al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali».

Non è ben chiaro il contenuto di tale disposizione, perché sembra che il legislatore abbia voluto concedere con una mano ciò che viene poi recuperato dall'altra: le consuetudini e le tradizioni locali, cioè, avrebbero rilievo solo se comunque rispettose della "presente legge" e soltanto al fine di "proteggere la fauna alpina". In altri termini, nella zona faunistica delle Alpi sembrerebbe che possa essere soltanto accentuata la protezione della fauna (evidentemente ampliando il catalogo dei divieti) rispetto a quanto consentito a livello nazionale. Tuttavia, sfruttando le abilità di un buon giurista, si può con facilità giungere a condividere un diverso concetto di "protezione", in grado di ricomprendere ogni forma di gestione che sia pianificata, cioè che sia strutturata secondo l'impostazione della tendenza dei piani di prelievo. Ed in questo senso la protezione potrebbe significare anche la riduzione numerica delle consistenze dei popolamenti di una specie selvatica quando
ciò consente di proteg-

gere la stessa popolazione od un'altra da questa dipendente.

La stessa norma, «al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale», consente la immisione di specie autoctone, previo parere dell'(ex) Inf. E, non sembra che tale facoltà conferisca alcunché di particolare.

Tralasciando il concetto di caccia vagante in zona Alpi, quale forma esclusiva, e la limitazione specifica nell'uso del fucile automatico ad anima liscia, costretto a contenere non più di una cartuccia nel serbatoio, è soltanto quando viene disciplinato l'indice di densità venatoria minima che si scorge di come il legislatore conoscesse che il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi fosse «organizzato in comprensori secondo le consuetudini e le tradizioni locali». In pratica, avviene il dovuto riconoscimento della suddivisione del territorio non già in ambiti territoriali di caccia (Atc) ma in comprensori alpini (Ca).

Laddove, poi, si determina la più pesante costrizione della caccia in zona Alpi è nella norma che stabilisce a priori i periodi temporali di prelievo delle diverse specie (per ciò che ci interessa: 1° ottobre – 30 novembre), con banali possibilità di deroga, comunque entro l'arco 1° settembre – 31 gennaio.

A fronte di tale insostenibile "ingessatura", soltanto dal 1° agosto (sino al 30 novembre o al 31 gennaio) è prevista un'eccezione per la «caccia di selezione agli ungulati», consentita anche «fino ad un'ora dopo il tramonto».



Si noti, qui, che per la prima volta compare il riferimento alla “caccia di selezione”, sconosciuto in precedenza, ma che rimane, comunque, una formula vuota in quanto ne manca ogni definizione o disciplina, salvo l'inciso per cui questa avviene sulla base dei «piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni». Sembra, cioè, soltanto un seme gettato chissà come nel disposto normativo.

In ultimo, il riferimento alla caccia in zona Alpi si dissolve nella deroga al divieto di caccia sui terreni ricoperti in tutto o nella maggior parte da neve e nel divieto dell'uso dei segugi nella caccia al camoscio.

Le gravi carenze normative

Ebbene, è facilmente comprensibile come le poche disposizioni legislative appena esaminate, in parte davvero ovvie, non rendono affatto giustizia delle peculiarità ed esigenze tipiche della caccia alpina e che la maggiore asperità risiede nell'impostazione generale della legge stessa.

E, sotto questo profilo, non sembra nemmeno che i quasi vent'anni che separano la legge quadro attuale dalla precedente legge 27 dicembre 1977 n. 968 abbiano recato una particolare evoluzione. La normativa del 1977, infatti, che si preoccupava di disciplinare per tutto il territorio nazionale la cosiddetta «caccia controllata», e cioè una caccia fatta non di gestione, ma solo di potenziali limiti di carniere, non era sostanzialmente tanto dissimile dall'attuale «gestione programmata della caccia». Ne è una riprova che le stesse norme volte a limitare l'ipotetico carniere (orari e periodi di caccia, densità venatoria, vincoli e divieti) sono rimaste più o meno immodificate.

È evidente come la caccia controllata o programmata non risponde ad alcuna delle finalità proprie della gestione venatoria ed è fondata su di un prelievo casuale, sorretto da una presunta capacità della selvaggina di autoincrementarsi, coadiuvata dalla mera programmazione di interventi di miglioramento degli habitat. Mancano del tutto i più attuali parametri del prelievo selettivo, strutturato sulla definizione preventiva sia della quantità dei capi che si intendono cacciare sia della loro ripartizione per sesso e classi di età. Ed anche se tali concetti appartengono di diritto alla caccia (co-

siddetta di “selezione”) degli ungulati, non è meno vero che non siano ugualmente validi per l'esercizio venatorio in generale allorché vengono usati per la costruzione di piani di prelievo quali-quantitativi, destinati cioè a raggiungere o mantenere densità e strutture di popolazione prefissate).

La legge 157/1992, del resto, mostra apieno tutti i suoi limiti in quelle realtà ove per tendenza o per l'assenza di un efficace vigilanza la caccia programmata diviene di fatto una caccia “incontrollata”, con l'effetto di rasentare il deserto faunistico.

A voler essere esaustivi, occorre aggiungere che nemmeno i cosiddetti prelievi in deroga (introdotti a seguito della legge 3 ottobre 2002 n. 221) possono in qualche modo superare la grave carenza normativa, giacché i provvedimenti adottati dalle regioni sulla base di tale disposizione innanzitutto si riferiscono solo all'avifauna e poi, in quanto recano una deroga rispetto al regime ordinario, traggono legittimazione solo in forza di specifiche circostanze eccezionali di tempo e di luogo.

Soltanto in una maniera del tutto surrettizia, cioè attraverso la legge n. 248 del 2005 recante *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria* è stato stabilito che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157». Tale norma, però, pienamente valida sotto il profilo giuridico, è rimasta avulsa dall'intero contesto della disciplina venatoria nazionale e l'assenza di qualsivoglia giurisprudenza sul punto rende appieno l'idea di come sia rimasta di fatto anche storicamente isolata. Inoltre, si riferisce soltanto al prelievo degli ungulati e non incide sull'impostazione generale della legge quadro.

I disegni di legge giacenti in Senato

E che dire, a questo punto, delle proposte di riforma della legge 157/1992 giacenti in parlamento? Spiace deludere, ma non sembra condu-

cano ad un miglioramento del quadro normativo utile per le esigenze della caccia alpina.

Da un esame congiunto dei disegni di legge depositati in Senato (nn. 276, 330, 397, 398, 480, 1029, 1104) l'intera formula della "caccia programmata" di cui al quadro normativo vigente rimane assolutamente inalterata.

Soltanto qualcuno dei disegni di legge in parola, in una maniera molto superficiale e sintetica, senza alcun raccordo con il resto della normativa, si preoccupa di inserire, nella norma già dedicata ai periodi di attività venatoria, la stessa disposizione di cui alla menzionata legge finanziaria 2006. Così come condotto, beninteso, tale intervento è del tutto insoddisfacente e rimane comunque limitato al solo prelievo degli ungulati senza alcuna progressione rispetto alle più generali carenze della «caccia programmata».

Com'è noto, le principali proposte di modifica in discussione sono finalizzate, piuttosto, ad introdurre un prelievo della selvaggina migratoria più o meno libero per tutto il territorio nazionale e ad un prolungamento dell'arco temporale massimo di apertura della stagione venatoria sino al 28 febbraio.

Irrelevanti (o addirittura disdicevoli!) altri interventi di dettaglio, riguardanti ad esempio il prelievo dei cervidi e bovidi per mezzo dei cani segugi (disegno di legge n. 330 dei senatori Carrara, Bianconi, Asciutti) o l'uso delle cartucce a pallettoni per "ragioni di sicurezza" nelle battute al cinghiale (disegno di legge n. 480, senatore Massidda).

Beninteso, né alcuna delle norme che espressamente si riferiscono alla caccia in zona Alpi, né le esigenze tipiche della caccia alpina o alla fauna tipica delle Alpi, vengono modificate e/o prese in considerazione.

Proposte di riforma

Partendo da tale grave analisi, quindi, ai fini di una necessaria riforma normativa, sarebbe opportuno proporre la costituzione di una sezione autonoma nel testo normativo della legge quadro nazionale, specificamente dedicata alle esigenze della caccia alpina. Ma in ogni caso, appare oggi imprescindibile ricostruire una struttura legislati-



va che preveda l'introduzione, a livello generale, dei criteri minimi di una caccia fondata su di un prelievo quali-quantitativo. Soltanto dopo aver composto una siffatta omogenea base nazionale, che dovrà costituire una comune e condivisa linea guida di gestione venatoria, sarà assai agevole consentire ad ogni realtà territoriale di adattare la disciplina secondo le specifiche proprie peculiarità, sempre nel rispetto prioritario delle esigenze biologiche della selvaggina.

Inoltre, dovranno darsi delle risposte ad ulteriori esigenze, tra le quali, senza pretesa di completezza: la ricostituzione di un autonomo istituto nazionale di ricerca sulla fauna selvatica, la semplificazione delle procedure di pianificazione venatoria, uno sfoltoimento delle competenze sulla base del principio comunitario di sussidiarietà, un aggiornamento delle specie cacciabili ed un ammodernamento dei criteri e presupposti di accesso all'abilitazione venatoria, da diversificarsi anche in ragione delle specie che s'intenderà fare oggetto di prelievo. ■